



COMUNE DI CHIAVARI

Città Metropolitana di Genova

SETTORE 1° - Segreteria Generale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 21 del 02.02.2021

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. (ART.1 - LEGGE N.160/2019).REVOCA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.11 DEL 21.01.2021.

L'anno **duemilaventuno** addì **due** del mese di **febbraio** alle ore 12.30

vista la Circolare della Prefettura di Genova n. 68728 in data 5.11.2020, in cui si comunicava che ad avviso del Ministero dell'Interno la disciplina emergenziale cui deve farsi riferimento al fine di stabilire le modalità con le quali possono svolgersi le riunioni degli organi collegiali delle pubbliche Amministrazioni resta quella recata dall'articolo 73 del D.L. 17.3.2020 n. 18 convertito dalla legge n. 27/2020;

dato atto che ai fini dello svolgimento in presenza dell'odierna riunione della Giunta sono state messe in atto tutte le misure anti contagio richiamate nella sopra citata nota prefettizia,

convocata nei modi e termini di legge si è riunita, in una sala del Palazzo Municipale la Giunta Comunale composta dai Sigg.ri:

			PRESENTE	ASSENTE
SINDACO	Dott.	Marco DI CAPUA		P
ASSESSORE	Dott.ssa	Silvia STANIG		P
ASSESSORE	Arch.	Massimiliano BISSO		A
ASSESSORE	Dott.	Giuseppe Alberto CORTICELLI		P
ASSESSORE	Dott.ssa	Fiammetta MAGGIO		P
ASSESSORE	Sig.	Gianluca RATTO		P
			5	1

Partecipa il Segretario Generale: Dott. PASTORINO Fulvio Andrea.

Il Dott. DI CAPUA Marco, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 21 IN DATA 02.02.2021

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta n° 226 in data 02.02.2021 ad oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. (ART.1 - LEGGE N.160/2019).REVOCA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.11 DEL 21.01.2021. , che si allega al presente atto, istruita su iniziativa del Sindaco Dott. Marco Di Capua dal Settore GESTIONE E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA;

ESAMINATA la documentazione allegata alla stessa;

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione e richiamate le motivazioni riportate nella stessa quali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTO che la suddetta proposta è corredata del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore suindicato e del parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore 3, ai sensi dell'art. 49 del D. lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DATO atto che il Segretario generale ha effettuato il controllo sulla conformità della proposta alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, secondo le previsioni e nei limiti di cui all'art. 4 comma 4 e 12 del vigente Regolamento comunale dei controlli interni;

CON VOTI favorevoli 5 unanimi, espressi in forma palese

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE l'allegata proposta di deliberazione n. 226 ad oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. (ART.1 - LEGGE N.160/2019).REVOCA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.11 DEL 21.01.2021.

Con successiva, separata unanime votazione favorevole espressa in forma palese, la Giunta dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. n°267/2000, stante l'esigenza di rendere possibile da subito la fase applicativa delle tariffe come sopra approvate.

IL SINDACO
Dott. DI CAPUA Marco

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. PASTORINO Fulvio Andrea

ALLEGATO

Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale n. 226 del 02.02.2021 come approvato dalla Giunta Comunale del 02.02.2021

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. (ART.1 - LEGGE N.160/2019).REVOCA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.11 DEL 21.01.2021.

Su Iniziativa di: Sindaco

Settore: GESTIONE E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Servizio: TRIBUTI

Responsabile del procedimento: MASSIMILIANO TRUDU

IL DIRIGENTE

VISTA la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente;

VISTA l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO CHE dai commi da 816 a 836 della legge 160/2019, è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, a decorrere dal 01 gennaio 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato «canone»;

CONSIDERATO CHE i successivi commi da 837 a 847 della legge 160/2019 disciplinano l'istituzione da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, a decorrere dal 2021, del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

CONSIDERATO CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n.62 del 22.12.2020 è stato approvato il regolamento per l'applicazione del canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Legge 160/2019 – art.1, commi 816-836);

CONSIDERATO CHE:

- il nuovo canone unico sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. I due nuovi canoni sono comunque comprensivi di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

- le norme prevedono tuttavia diverse modalità di determinazione del canone. Il comma 824 stabilisce che “per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a), il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l'occupazione”. Il comma 825 stabilisce invece che “per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 819, lettera b), il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi”. È quindi evidente come l'operazione di sintesi dei due prelievi risulti poco agevole atteso anche il principio dell'invarianza di gettito enunciato dal comma 817. Al fine di consentire un raccordo tra l'attuale assetto impositivo e il nuovo prelievo si è quindi previsto l'utilizzo di coefficienti moltiplicatori per l'occupazione e di riduzioni per le esposizioni pubblicitarie (essendo l'unico margine di manovra consentito e non potendo con il regolamento incidere sulla modalità di integrazione del presupposto riservata alla legge istitutiva ai sensi dell'art. 23 della Costituzione). -tale operazione potrebbe essere di difficile applicazione e risultare necessario individuare distinte tariffe per l'occupazione di suolo pubblico e per la esposizione pubblicitaria, utilizzando appositi coefficienti di riduzioni come riportato nell'apposito allegato.

RICORDATO che con precedente deliberazione n. 11 del 21/01/2021, venivano approvate le tariffe per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria (art.1 – Legge n.160/2019);

CONSIDERATO che durante la fase applicativa delle disposizioni contenute nella già menzionata deliberazione è stata rilevata una incongruenza nelle tariffe riportate nell'allegato (A), e precisamente: nelle tariffe “Zona 1 - 2 - 3” occupazione temporanea;

ACCERTATO che trattasi di mero errore materiale di calcolo a seguito dell'applicazione dei coefficienti di calcolo per la conversione delle tariffe relative alla TOSAP con il canone patrimoniale di concessione di spazi ed aree pubbliche, per mantenere l'invarianza di gettito;

PRESO ATTO che occorre riapprovare le tariffe del canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria (art.1 – Legge n.160/2019) come da allegati **(A)** e **(B)**, acclusi a formarne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITI:

1) i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario;

DATO ATTO che il Segretario generale ha effettuato il controllo sulla conformità della proposta alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, secondo le previsioni e nei limiti di cui all'art. 4 comma 4 e 12 del vigente Regolamento comunale dei controlli interni;

**propone
alla Giunta Comunale**

- 1) 1. di approvare **le tariffe per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria**, con decorrenza dal 01 /01/2021 a seguito delle modifiche introdotte dall'art.1 - Commi 816-836 e 846-847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, di cui agli **'allegati: “A” e “B”** parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, e che sostituiscono integralmente quelle approvate con delibera di Giunta Comunale n.11 del 21.01.2021.